Emilio Venturin
STUDIO DI CONSULENZA
FISCALE•TRIBUTARIA•DEL LAVORO•DIREZIONALE

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

TEMPERATURE ALTE AL LAVORO
Il lavoratore può rifiutarsi di lavorare?

In questi giorni di caldo eccezionale sono ancora tanti i lavoratori che devono comunque andare a la- voro, prima di godere delle vacanze estive. Ma cosa succede se al lavoro fa troppo caldo? Il lavoratore può rifiutarsi di lavorare? Cosa prevede la legge?

In base all'**art. 2087 c.c.** il datore di lavoro è **obbligato a tutelare la salute e l'integrità fisica e morale del lavoratore**, per fare ciò deve adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che sono necessarie, in base alla tipologia di lavoro e sulla base dell'esperienza e dellatecnica.

Bisogna partire dal presupposto che **non c'è una temperatura ordinaria o univoca** da rispettare nei luoghi di lavoro: è chiaro che se in ufficio fa caldo è diverso da una fabbrica, oppure da un lavoro all'aperto sotto il sole, o in una cucina di ristorante oppure da altri tipi di lavoro.

Sarà quindi in fase di **valutazione dei rischi** che il responsabile della sicurezza dovrà stabilire qual è la temperatura ordinaria ideale, ovvero la temperatura massima e minima a cui potrà essere sotto- posto il lavoratore.

La valutazione della temperatura in ambiente di lavoro non serve quindi solo a far star bene il lavoratore, ma soprattutto a salvaguardare la sua salute e sicurezza

Stress termico e lavoro

Lo **stress termico** si verifica quando il sistema di termoregolazione dell'organismo fallisce. La temperatura dell'aria, il ritmo di lavoro intenso, la ventilazione, l'umidità, gli indumenti da lavoro, sono tutti fattori che possono concorrere allo stress termico. Inoltre, l'**esposizione simultanea agli inquinanti atmosferici** urbani, in particolare all'ozono, potenzia gli effetti delle alte temperature.

Nel luogo di lavoro il rischio di stress termico potrebbe non essere evidente. Il corpo reagisce al caldo aumentando il flusso sanguigno cutaneo e attraverso la sudorazione. L'aumento del flusso sanguigno e l'evaporazione cutanea permettono al corpo di raffreddarsi.

Lo stress termico nei luoghi di lavoro

Un lavoratore che indossa **indumenti da lavoro protettivi** ed esegue lavori pesanti in condizioni di caldo e umidità è a **rischio di stress termico** in quanto:

- l'evaporazione del sudore è ostacolata dal tipo di indumenti e dall'umidità dell'ambiente;
- il ritmo di lavoro provoca un aumento della temperatura corporea che continuerà a salire se la dispersione di calore è insufficiente;
- all'aumento della temperatura corporea il corpo reagisce con un incremento della sudorazione e con l'eventuale rischio di disidratazione;
- l'aumento della frequenza cardiaca sottopone il fisico a ulteriore stress;
- se il corpo assorbe più calore di quanto non riesca a espellere allora la temperatura corporea continuerà ad aumentare arrivando ad un punto in cui il meccanismo di termoregolazione corporea diventa meno efficace;
- l'effetto può tradursi in una minore capacità di rispondere agli stimoli e ai pericoli imprevisti e in un aumento della disattenzione e della deconcentrazione.

Il Microclima nel T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro

Il **Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro** (D.Lgs. n. 81/2008), impone al datore di lavoro divalutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, fra cui il **microclima**.

Questi, infatti, possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sia nell'immediatoche nel lungo periodo.

In tal senso quindi il datore di lavoro, nel **redigere il DVR**, documento per la valutazione deirischi, deve tener conto anche del fattore microclima sul luogo di lavoro, sia che si tratti di un ambiente di lavoro troppo freddo, sia se al lavoro fa troppo caldo.

Le regole sul microclima

Per tutte le attività che avvengono nei luoghi al chiuso, è necessario far sì che – tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori – ci sia **aria salubre in quanti- tà sufficiente**; preferibilmente si dovrà ottenere con aperture naturali (finestre), ma quando ciò non è possibile bisognerà intervenire con **impianti di areazione** (climatizzatore).

Qualora vengano utilizzati **impianti di condizionamento**, è necessario che questi siano periodica- mente esposti a pulizia e manutenzione; inoltre, devono funzionare in modo tale che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. È essenziale che la temperatura nei locali sia **adeguata all'organismo umano** durante il tempo di lavoro, tenendo conto anche del grado di umidità e del movimento dell'area concomitanti.

Spetta al datore di lavoro, dunque, fare in modo che gli ambienti di lavoro siano **consoni a evitare qualsiasi rischio di stress termico** nei dipendenti; e qualora ciò non sia possibile, ad esempio per coloro che lavorano in esterno, è necessario mettere in atto una serie di misure.

La Cassazione

Anche la Cassazione ha riconosciuto al lavoratore il **diritto di astenersi dal lavoro senza perdere il diritto alla retribuzione** nel caso di temperature proibitive.

Nell'ultima sentenza disponibile risalente al 2015, la Cassazione si è pronunciata in merito ad un caso di alcuni lavoratori che a causa del freddo eccessivo si erano astenuti dal lavoro. Per gli Ermellini era stata **legittima l'astensione dal lavoro**, in quanto riconducibile alla impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa dovuta alla temperatura troppo bassa nell'ambiente di lavoro.

Pertanto, i lavoratori avevano il **diritto ad essere retribuiti**, anche senza aver effettuato la presta- zione lavorativa.

L'INPS

Anche l'INPS ha previsto la possibilità per le aziende di **ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria** nel caso di **eccessive temperature**. La CIG in edilizia, ad esempio, può essere richiesta nelle condizioni climatiche più critiche cioè quando il caldo o il freddo sono proibitivi.

La CIG, infatti, viene riconosciuta dall'INPS per il lavoro con **temperature superiori ai 34 gradi**.

Lavoratori a rischio

Molte attività lavorative si svolgono all'aperto e spesso lavorazioni complesse e pesanti sono pro- grammate d'estate. Gli orari di lavoro spesso comprendono le ore più calde della giornata a **elevato rischio di stress termico (14: 00 – 17: 00)** e molte categorie di lavoratori non possono contare su si- stemi di condizionamento dell'aria per lo svolgimento del lavoro.

I **settori più esposti** sono:

- agricoltura, silvicoltura e pesca;
- costruzioni;

- elettricità, gas e acqua;
- industrie all'aperto;
- trasporti.

Categorie più a rischio sono: operai addetti a trasporto e produzione di materiali, addetti a macchinari e utensili, occupati all'aperto (manovratori, installatori, asfaltatori, cantonieri stradali, cavatori, edili, agricoltori, addetti alla pesca).

Fattori di rischio

Fattori individuali che **aumentano il rischio di effetti negativi sulla salute**:

- obesità/eccessiva magrezza;
- età (> 65 anni) e sesso (> per le donne);
- presenza di patologie croniche (BPCO, diabete, cardiopatie, malattie neurologiche);
- assunzione di alcolici;
- assunzione di alcuni farmaci;
- gravidanza;
- alterazione dei meccanismi fisiologici di termoregolazione;
- scarso riposo notturno.

Fattori correlati con il luogo di lavoro

Fattori correlati con il luogo di lavoro che aumentano il rischio di eventi avversi:

- lavoro con esposizione diretta al sole;
- scarso consumo di liquidi/impossibilità di procurarsi da bere;
- lavoro fisico pesante;
- ritmo di lavoro intenso;
- pause di recupero insufficienti;
- abbigliamento protettivo pesante o equipaggiamento ingombrante.

Ondate di calore ed effetti sulla salute

Durante le **ondate di calore** sono documentati effetti sulla salute (aumenti della mortalità, dei ricoveri ospedalieri, degli accessi al pronto soccorso), soprattutto in sottogruppi di popolazione più vulnerabili (anziani, soggetti con patologie croniche, bambini, donne in gravidanza, lavoratori all'aperto).

L'**eccesso di calore** può rivelarsi fatale quando esistono condizioni patologiche croniche che ostacolano i meccanismi compensativi della termoregolazione. Le patologie associate alle alte temperature ambientali possono essere:

- **colpo di sole** (rossore e dolore cutaneo, edema, vescicole, febbre, cefalea) – all'effetto dell'eccessiva esposizione ai raggi solari si aggiungono gli effetti del surriscaldamento e della disidratazione;
- **crampi da calore** (spasmi dolorosi alle gambe e all'addome, sudorazione);
- **esaurimento da calore** (abbondante sudorazione, astenia, cute pallida e fredda, polso debole, temperatura normale);
- **colpo di calore** (temperatura corporea superiore a 40 °C, pelle secca e calda, polso rapido e respiro frequente, stato confusionale, deliri o convulsioni, possibile perdita di coscienza).

Anche gli **infortuni sul lavoro** possono essere correlati alle ondate di calore. Le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni. Durante le ondate di calore i tipi di infortunio e le modalità di infortunio più frequenti sono: incidenti di trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con oggetti o attrezzature, ferite, lacerazioni e amputazioni.

Adempimenti del datore di lavoro e lavoratore

Lavori pesanti in ambienti severi caldi sottopongono il sistema cardiovascolare a notevoli condizioni di sforzo, con il rischio di causare il cosiddetto **colpo di calore**.

A tal proposito, sul sito dell'INAIL è disponibile un opuscolo sul **rischio di stress termico**, con le indicazioni su come datore di lavoro e dipendente devono comportarsi per evitare qualsiasi rischio.

Indicazioni per il lavoratore	Indicazioni per il datore di lavoro
• Prevenire la disidratazione (avere acqua fresca a disposizione e bere regolarmente, a prescindere dallo stimolo della sete; du- rante una moderata attività in condizioni moderatamente calde bere circa 1 bicchie- re ogni 15 – 20 minuti). • Indossare abiti leggeri di cotone, traspiran- ti, di colore chiaro, comodi, adoperando un copricapo (non lavorare a pelle nuda). • Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca. • Informarsi sui sintomi a cui prestare atten- zione e sulle procedure di emergenza. • Lavorare nelle zone meno esposte al sole. • Ridurre il ritmo di lavoro anche attraverso l'utilizzo di ausili meccanici. • Fare interruzioni e riposarsi in luoghi fre-schi. • Evitare di lavorare da soli.	• Consultare il bollettino di previsione e allarme per la propria città (sito di rife- rimento: www.salute.gov/caldo). • Nei giorni a elevato rischio ridurre l'attività lavorativa nelle ore più calde (dalle 14.00 alle 17: 00) e programma- re le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata. • Garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro. • Inserire un programma di acclimata- mento graduale e prevedere un pro- gramma di turnazione per limitare l'esposizione dei lavoratori. • Aumentare la frequenza delle pause di recupero, invitare i lavoratori a rispet- tarle. • Ove possibile mettere a disposizione dei lavoratori luoghi climatizzati in cui trascorrere le pause di interruzione del lavoro. • Mettere a disposizione idonei disposi- tivi di protezione individuali (DPI) e in- dumenti protettivi. • Prima dell'estate informare e formare i lavoratori sui rischi correlati al caldo. • Promuovere un reciproco controllo tra lavoratori.

Tutelare la salute del lavoratore

In conclusione, il lavoratore, nel caso in cui a lavoro fa troppo caldo, può andare via e chiedere un permesso se:

- il caldo eccessivo è dovuto a **malfunzionamenti degli impianti di climatizzazione**;
- se il caldo è dovuto a **eventi atmosferici eccezionali**.

Attenzione: È chiaro che la situazione cambia in base all'ambiente di lavoro: come detto un conto è che fa caldo in ufficio e un conto se il luogo di lavoro è la cucina di un ristorante o l'altoforno della fabbrica. Comunque nel caso in cui il lavoratore è obbligato a lavorare nonostante le alte temperature, ci sono comunque norme e prassi da seguire per evitare danni alla propria salute.

Riferimenti normativi: Codice civile, art. 2087 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Fonte: Daniele Bonaddio